

Codice DB1605

D.D. 5 agosto 2010, n. 222

L.r. 69/1978 e l.r. 28/1990 e s.m.i. "Autorizzazione relativa alla terza fase del progetto esecutivo "Intervento di riqualificazione naturalistico - ambientale della golena del fiume Po tramite attività di cava in località Baraccone del Comune di Casale Monferrato (AL)" presentato dalla Società Allara S.p.A. Codice M216A.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. La Società Allara S.p.A. con sede legale in Casale Monferrato (AL), Strada per Frassineto Po, Regione Baraccone (omissis) è autorizzata, ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69, alla prosecuzione e all'ampliamento dell'attività estrattiva in località Baraccone del Comune di Casale Monferrato ed alla contestuale realizzazione degli interventi di riqualificazione naturalistico – ambientale progettati e previsti nella terza ed ultima fase del progetto generale in oggetto, per 5 (cinque) anni a decorrere dal 20 agosto 2010.
2. La coltivazione e la riqualificazione naturalistico – ambientale della cava devono essere attuate nell'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel presente atto, nella deliberazione della Giunta Regionale n. 3 – 7 del 9 maggio 2005 ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998 con la quale l'Amministrazione regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale e nell'allegato A alla presente determinazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al DPR 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.
3. La coltivazione e la riqualificazione naturalistico – ambientale della cava devono essere inoltre attuate nell'osservanza delle prescrizioni contenute nel parere dell'Ente di Gestione dell'Area Protetta espresso con determinazione dirigenziale n. 178 del 9 giugno 2010, allegato al presente atto (Allegato B), con l'eccezione del punto 1) in quanto la presentazione di documentazione fotografica aerea è già prescritta al punto 6.8.2. dell'allegato A alla citata DGR n. 3 – 7 del 9 maggio 2005.
4. L'inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione e suoi allegati e nella DGR n. 3 – 7 del 9 maggio 2005 e suoi allegati, costituisce motivo per l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.
5. In attuazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13 e 15 del d.lgs. 30 maggio 2008 n. 117, con il presente atto viene approvato il "Piano di gestione dei rifiuti di estrazione" presentato in allegato al progetto.
6. La garanzia presentata tramite polizza fideiussoria n. Z061793 stipulata con la Zurich Insurance Plc a favore dell'amministrazione regionale dell'importo pari a € 3.523.000,00 (tremilioni cinquecento ventitre mila/00) è sostitutiva della fidejussione, presentata in ottemperanza alla precedente autorizzazione.
7. E' facoltà della Società esercente richiedere la liberazione di quota parte dell'importo della suddetta fidejussione, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.
8. La Società esercente è tenuta al pagamento delle "Tariffe del diritto di escavazione" di cui all'art. 14 della l.r. 22/2007, secondo le modalità definite dalla DGR n. 7-8070 del 28 gennaio 2008 e per gli importi periodicamente aggiornati con deliberazioni della Giunta regionale.
9. La Società esercente è tenuta, entro 60 giorni dalla comunicazione del presente atto, a presentare, ai sensi dell'art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI, atto liberatorio che escluda

ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nell'area interessata dal progetto comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume. L'atto liberatorio deve essere inviato al Comune di Casale Monferrato, all'Amministrazione regionale e all'Ente di Gestione dell'Area Protetta.

La presente determinazione verrà inviata per conoscenza alla Provincia di Alessandria, al Comune di Casale Monferrato e all'Ente di Gestione del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto vercellese - alessandrino e del torrente Orba", per i rispettivi compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978.

La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto